

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4322 del 28/07/2025
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6209 del 08-11-2024 e successive modifiche, intestata alla ditta Sonoco Metal Packaging Italia Srl, impianto sito in comune di Sant'Ilario d'Enza (RE), via XXV Luglio n. 172, loc. Calerno - Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4501 del 28/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 16932 / 2025

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6209 del 08-11-2024 e successive modifiche, intestata alla ditta Sonoco Metal Packaging Italia Srl, impianto sito in comune di Sant'Ilario d'Enza (RE), via XXV Luglio n. 172, loc. Calerno - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamati

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- in particolare l'articolo 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;

richiamate altresì:

- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni

Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione di Giunta Regionale n. 373 del 10-01-2025 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 2124/2018”;
- premesso che, in riferimento alle Migliori Tecniche Disponibili, per il settore di attività indicato in oggetto esistono: BAT Conclusions di cui alla decisione di esecuzione UE 2020/2009 della commissione Europea del 22-06-2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 09-12-2020;
- il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

premessi che con Determinazione dirigenziale n. 6209 del 08-11-2024, è stato rilasciato alla ditta Eviosys Packaging Italia Srl il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l’esercizio dell’attività di cui al codice 6.7 dell’Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell’impianto sito in comune di Sant’Ilario d’Enza (RE), via XXV Luglio n. 172, loc. Calerno, successivamente volturato alla ditta Sonoco Metal Packaging Italia Srl con Determina dirigenziale n. 3285 del 09-06-2025;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 06-06-2025 (prot. n. 102184 del 06-06-2025), con cui la ditta rende nota l’intenzione di installare un nuovo impianto di combustione SOV di tipo rigenerativo ceramico, collegato alle linee S2 ed S4, che andrà a sostituire, per obsolescenza, l’attuale post combustore della medesima tipologia collegato all’emissione E10. Sarà attivata una nuova emissione dedicata E41 del tutto analoga ad E10 che sarà dismessa. Il nuovo impianto avrà una potenzialità sovradimensionata di 40.000 Nmc/h, in modo da poter gestire in futuro

anche una nuova linea di verniciatura che dovesse sostituire la linea esistente S1 dotata di post combustore integrato. Sarà attivata un'ulteriore emissione denominata E42 (valvola di sovrappressione) collegata ad un sistema automatico di rilascio controllato della sovrappressione, al solo fine di evitare danni strutturali in caso di anomalie o malfunzionamenti del post-combustore. La valvola entrerà in funzione solo in condizioni eccezionali (interruzione dell'alimentazione elettrica, ritorni di fiamma o blocchi impiantistici che causano l'innalzamento della pressione interna). L'apertura è istantanea e automatica e grazie a un sistema di interblocco porterà all'arresto immediato del processo produttivo a monte, evitando l'ingresso di ulteriori flussi da trattare. La valvola si richiuderà solo una volta ristabilite le condizioni di normale esercizio del post-combustore, consentendo la riattivazione della linea produttiva;

considerato che con nota prot. n. 117152 del 30-06-2025 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta, inviate successivamente ed acquisite da ARPAE al prot. 120650 del 04-07-2025;

valutato che, sulla base delle documentazione presentata, l'intervento non andrà a modificare le tipologie di prodotti vernicianti utilizzati, né la capacità produttiva né il consumo massimo teorico di solvente;

acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Reggio Emilia – prot. 134902 del 25-07-2025, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto;

ritenuto necessario modificare tali elementi nell'AIA vigente e provvedendo nel contempo ad aggiornare, come anticipato nella nota di cui al prot. n. 90098 del 15-05-2025, la raccomandazione della voce "Emissioni in Atmosfera" della Sezione E relativamente all'adeguamento all'art. 271 comma 7 bis D.Lgs. 152/06;

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- Planimetrie di riferimento

Le planimetrie di riferimento sono le seguenti:

- Allegato 3A: layout stabilimento, percorsi pedonali, zone stoccaggio materiale nuovo RIGE 2025 dis. IMP-C-320, fornito con la documentazione di cui al prot. ARPAE n. 120650 del 04-07-2025;
- Allegato 3B: pianta di stabilimento con fognature - rete idrica potabile - rete idrica antincendio, Dis. 9261W025, fornito con la documentazione di cui al prot. ARPAE n. 26869 del 12-02-2024;
- Allegato 3C: layout stabilimento percorsi pedonali emissioni sonore - sorgenti di rumore nuovo RIGE 2025 dis. IMP-C-320, fornito con la documentazione di cui al prot. ARPAE n. 120650 del 04-07-2025;

- Allegato 3D: pianta di stabilimento con aree di stoccaggio rifiuti, cabine elettriche, gruppi di continuità, Dis. 9594W025, fornito con la documentazione di cui al prot. ARPAE n. 26869 del 12-02-2024.

- la Tabella A) del paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera è così sostituita:

Tabella A)

Tabella A)

Emis sione	Provenienza	Durata	Portata	Limiti di emissione							Impianto di abbatti mento	periodici tà auto controllo
				Solventi organici volatili		Materia le particel lare	NO _x	SO _x	NH ₃	CO		
		h	Nm³/h	mg/Nm³ come COT	kg/h come COT							
E1/A	verniciatura 3 pezzi linea 1	24	34.000	(1)	1,7	3	350	35	/	/	Abbatti mento ad umido	seme strale
E1/B	verniciatura 3 pezzi linea 1	24				3	350	35	/	/		
E2/A	verniciatura 3 pezzi linea 2	24				3	350	35	/	/		
E2/B	verniciatura 3 pezzi linea 2	24				3	350	35	/	/		
E3	verniciatura 3 pezzi linea 3	24				3	350	35	/	/		
E5	verniciatura 3 pezzi linea 5	24				3	350	35	/	/		
E6/A	verniciatura 3 pezzi linea 6	24				3	350	35	/	/		
E6/B	verniciatura 3 pezzi linea 6	24				3	350	35	/	/		
E7	verniciatura 3 pezzi linea 7	24				3	350	35	/	/		
E8	convogliamento presse 7-8-9-10	24	3.000	/	/	5	350	35	15	/	/	seme strale
E9	saldatura	salvuar ia	1.500	/	/	10	/	/	/	/	/	/

Emis sione	Provenienza	Durata	Portata	Limiti di emissione							Impianto di abbatti mento	periodici tà auto controllo
				Solventi organici volatili		Materia le particel lare	NO _x	SO _x	NH ₃	CO		
		h	Nm³/h	mg/Nm³ come COT	kg/h come COT							
E11	finale forno linea S1	24	4.800	15	/	/	/	/	/	/	/	seme strale
E12	raffreddamento linea S1	24	50.000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
E13	finale forno linea S4	24	4.800	15	/	/	/	/	/	/	/	seme strale
E14	raffreddamento linea S4	24	50.000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
E16	finale forno linea S2	24	4.600	15	/	/	/	/	/	/	/	seme strale
E17	raffreddamento linea S2	24	50.000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
E29	post combustore termico linea S1	24	8000	50 non metani ci	/	/	130	/	/	Livello indicati vo 20-150 ai fini di monito raggio	post combu store termico	seme strale
E30	aspirazione vasca lavaggio attrezzature di verniciatura	10 min.	250	/	/	/	/	/	/	/	/	/
E31	convogliamento eiettori venturi e valvole sfiato sicurezza	4-5 h 2 volte setti mana	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
E32	pressa 119 linea produzione coperchi peal seam Ø 73 mm	24	500	/	/	5	350	35	15	/	/	seme strale
E33	bruciatore riscaldamento vasca di trattamento pezzi NaOH	24 h/g 6 g/mese 7 mesi /anno	200	/	/	5	350	35	/	/	/	/

Emis sione	Provenienza	Durata	Portata	Limiti di emissione							Impianto di abbatti mento	periodici tà auto controllo
				Solventi organici volatili		Materia le particel lare	NO _x	SO _x	NH ₃	CO		
		h	Nm³/h	mg/Nm³ come COT	kg/h come COT	mg/Nm³						
E34	post combustore termico linea S3	24	6.000	30 non metani ci	/	/	130	/	/	Livello indicati vo 20-150 ai fini di monito raggio	post combu store termico	seme strale
E35	finale forno linea S3	24	6.000	50	/	/	/	/	/	/	/	seme strale
E36	raffreddamento linea S3	24	30.000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
E37	raffreddamento linea S3	24	30.000	/	/	/	/	/	/	/	/	/
E38	gruppo elettrogeno di emergenza	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06										
E40	cappa aspirazione preparazione inchiostri	24	2.500	/	/	/	/	/	/	/	/	/
E41	post combustore termico rigenerativo linee S2-S4	24	26.000	50 non metani ci	/	/	130	/	/	Livello indicati vo 20-150 ai fini di monitor aggio	post combu store termico	seme strale
E42	valvola di sovrapressione	non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06										

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

Un controllo delle emissioni dell'intero reparto side-stripe dovrà essere effettuato nei mesi di Luglio o Agosto con tutte le emissioni funzionanti nell'arco della giornata.

(1) Il valore di concentrazione utilizzato per il calcolo del flusso di massa è di 52,5 mg/Nm³. Non essendo presente nelle linee di verniciatura una netta distinzione delle fasi di applicazione vernice ed essiccazione per le aspirazioni convogliate alle emissioni, si rende necessaria l'applicazione di un valore medio dei limiti. Tale valore consegue dalla media dei limiti 50 e 75 mg/Nm³ come COT previsti dal D. Lgs. 152/06 art. 275 e suoi allegati, per le emissioni provenienti dalle attività di verniciatura/essiccazione e ulteriormente ridotto proporzionalmente a 52,5 mg/Nm³.

La data di messa a regime delle emissioni E41 ed E42 è fissata entro il 30-10-2025.

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art. 269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE e al Comune.

Parimenti dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di messa a regime i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, dell'emissione E41 (3 campionamenti per distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime) tramite PEC ad ARPAE e al Comune.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

- al paragrafo “D2.7 Emissioni sonore” della Sezione D2 è aggiunta la seguente prescrizione:

4) La ditta, tramite tecnico competente, entro 30 giorni dalla realizzazione delle modifiche impiantistiche, deve verificare il rispetto dei limiti di immissione assoluti, mediante misure dirette dei livelli acustici ai confini dello stabilimento, e il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali al recettore maggiormente esposto. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16.03.1998. Tale verifica strumentale dovrà avvenire nella contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti, anche quelle a tempo parziale e, per la verifica del livello differenziale, negli orari più gravosi (minimo livello residuo della zona ovvero minimo rumore da traffico stradale e aziende limitrofe). La relativa documentazione dovrà essere

presentata, entro 30 giorni dalle misure, ad ARPAE e al Comune. Nel caso in cui dalle suddette verifiche emergessero valori non conformi ai limiti normativi dovranno essere immediatamente predisposti i necessari/ulteriori interventi di mitigazione/insonorizzazione, documentando e relazionando ad ARPAE e Comune le caratteristiche dei materiali/dispositivi e degli accorgimenti predisposti, con relativo collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.

- alla voce “Emissioni in atmosfera” della Sezione E: RACCOMANDAZIONI il capoverso relativo alle comunicazioni periodiche di cui all’art. 271, comma 7 bis del D.Lgs 152/06, così come modificato dal D.Lgs 102/2020 è così sostituito:

La ditta, a far data dal 08-11-2024, è soggetta alle comunicazioni periodiche di cui all’art. 271, comma 7 bis del D.Lgs 152/06, così come modificato dal D.Lgs 102/2020, pertanto si raccomanda che la prossima relazione sia inviata ad ARPAE entro il 08-11-2029.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell’AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6209 del 08-11-2024, e successive modifiche e deve essere conservato insieme all’AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell’intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di ARPAE;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.